Cassazione penale sez. IV, 16/01/2019, n. 1777

Fatto

1. La corte dâ??appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Cuneo, appellata da P.G., condannato per il reato di cui allâ??art. 589 co. 1 e 2, cod. pen., posto in essere ai danni del lavoratore C.A.G., a seguito di incidente sul lavoro in data 30/12/2003, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti rispetto allâ??aggravante contestata, e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto.

2. Si Ã¨ contestato allâ??imputato di avere, quale rappresentante legale della societÃ Cooperativa Allevatori CO.AL. a r.l., committente della ricezione di una partita di mangime, con violazione degli artt. 7 co. 1, lett. b) e co. 2 lett. a), 21 co. 1 e 35 co. 1, d.lgs. 626/94 e, comunque, per colpa, costituita da imprudenza, negligenza e imperizia, cagionato la morte del C.A.G.. Costui, autista alla dipendenze della Eredi di C.D. s.a.s., nellâ??occorso stava procedendo alle operazioni di scarico del mangime nei silos della CO.AL. e aveva mosso il braccio mobile contenente la coclea, in dotazione allâ??autocarro, allorchÃ© il tubo metallico era entrato in contatto con i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione. Dal contatto era derivata la morte del C.A.G. per folgorazione.

Giurispedia.it

In particolare, secondo il capo dâ??imputazione, il P.G. non avrebbe fornito le dovute informazioni, collaborando con il datore di lavoro della vittima, sulle precauzioni da adottare per scongiurare il contatto con i cavi scoperti della linea elettrica e non avrebbe provveduto altrimenti con i vari rimedi possibili (quali la messa fuori tensione della linea durante le operazioni, la protezione elettrica con apposito tubo, quella meccanica con canaline, la schermatura della linea).

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. con proprio difensore, formulando nove motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento allâ??art. 7 d.lgs. 626/94 e allâ??art. 14 delle preleggi, anche per i riflessi sulla prescrizione del reato, il cui termine sarebbe maturato in virtÃ¹ del ritenuto venir meno dellâ??aggravante di cui allâ??art. 589 co. 2, cod. pen.
La difesa, in particolare, ha affermato che tra la societÃ cooperativa CO.AL. a r.l. e la Eredi di C. s.a.s. non sarebbe stato stipulato alcun contratto di appalto, condizione necessaria perchÃ© il P.G. potesse assumere una posizione di garanzia nei confronti del dipendente della Eredi di C. s.a.s., vittima dellâ??infortunio. I giudici del merito avrebbero operato, sia pure con motivazioni tra loro differenti nel primo e nel secondo grado, una interpretazione analogica della norma di riferimento, includendo il tipo contrattuale effettivamente ricorrente nel novero di quelli per i quali il legislatore ha previsto gli obblighi a carico del committente, con ciÃ² incorrendo nella violazione dellâ??art. 14 richiamato.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento al medesimo punto della decisione, rilevando che la corte territoriale non avrebbe esaminato la situazione di fatto conseguente ai rapporti esistenti tra i due contraenti e al contratto di trasporto tra le stesse concluso. In particolare, non avrebbe verificato la effettiva configurabilitÃ di un rischio interferenziale, tenuto conto delle modalitÃ di svolgimento del contratto, ivi comprese le operazioni accessorie di carico e scarico da parte del personale della Eredi di C. s.a.s. NÃ© potrebbe attingersi alle motivazioni della sentenza appellata per integrare tale deficit, dal momento che il primo giudice aveva ritenuto sussistente un contratto di appalto, laddove la corte dâ??appello aveva ritenuto la irrilevanza della qualificazione giuridica del rapporto sottostante.

Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al ritenuto rischio interferenziale che avrebbe coinvolto le due parti contrattuali. Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, non vi sarebbe stata interferenza tra le due distinte organizzazioni e, in particolare, tra le mansioni svolte dallâ??autista deceduto presso lâ??allevamento CO.AL. e i dipendenti di questâ??ultima, cosicchÃ© non potrebbero neppure configurarsi doveri di cooperazione e controllo in capo al committente ai sensi dellâ??art. 7 d.lgs. 626/94. Il deducente ha osservato, in particolare, che le attivitÃ di carico e scarico del mangime erano eseguite solo dallâ??autista dipendente della Eredi di C. e che solo i dipendenti di questa, deputati a manovrare i mezzi meccanici, tra i quali la coclea brandeggiante utilizzata per raggiungere la â??boccaâ?• dei silos, potevano entrare in contatto, durante la esecuzione delle manovre, con la linea elettrica soprastante, la sola circostanza che la parte finale del trasporto si svolgesse allâ??interno dellâ??area cortilizia di pertinenza della committente non valendo di per se sola ad integrare lâ??elemento della sussistenza di un rischio interferenziale.

Giurispedia.it

Con il quarto motivo, ha dedotto analogo vizio questa volta con riferimento alla contestazione della violazione dellâ??art. 7 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 626/94, inerente agli obblighi informativi sui rischi specifici, rilevando come essi siano solo quelli che provengono dalla sfera del committente e non anche quelli generici derivanti dallâ??ambiente esterno, la linea elettrica essendo gestita e mantenuta in via esclusiva da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, individuato come committente e titolare di una posizione di garanzia.

Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che la norma in esame pone a carico del datore di lavoro un obbligo di informare lâ??impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi prestatori dâ??opera, ma non anche i singoli dipendenti della prima. La formazione di costoro resta appannaggio del datore di lavoro, tenuto a trasmettere le informazioni e conoscenze ricevute dal committente. Lâ??istruttoria avrebbe dimostrato che i lavoratori della Eredi di C. avevano ricevuto tali indicazioni dal loro datore di lavoro, a sua volta informato dalla CO.AL., e che il C.A.G., in particolare, nei circa tre anni di attivitÃ lavorativa alle dipendenze della Eredi di C., aveva effettuato decine di trasporti presso la CO.AL. ed era perfettamente a conoscenza della presenza della linea elettrica e della manovra da compiersi.

Con il quinto motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla stessa norma nella declinazione dellâ??obbligo di cooperazione per lâ??attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullâ??attivitÃ lavorativa oggetto dellâ??appalto, assumendone lâ??errata interpretazione da parte dei giudici di merito, atteso che esso sarebbe circoscritto alle misure prevenzionali intese a eliminare fattori di rischio comuni ai lavoratori delle due organizzazioni, restando il committente e lâ??appaltatore garanti in via esclusiva della incolumitÃ dei propri dipendenti. Ove si opinasse diversamente, ne deriverebbe, secondo il deducente, una inammissibile ingerenza del committente nellâ??attivitÃ dellâ??appaltatore.

Inoltre, la parte ricorrente ha osservato che, se Ã¨ vero che il pericolo di contatto della coclea brandeggiante era riconoscibile anche dai lavoratori CO.AL. e dagli esterni, non sarebbe altrettanto vero che tale pericolo era comune a personale estraneo alla ditta dei trasporti, le operazioni di carico e scarico del mangime allâ??interno dellâ??allevamento essendo compiute in totale autonomia senza aiuto o interferenza da parte di alcuno. Con la conseguenza che il rischio del contatto (con una linea elettrica posta ad oltre otto metri da terra) era del tutto estraneo ai lavoratori dipendenti dellâ??allevamento, le cui mansioni erano espletate interamente a terra. Sotto altro profilo, la difesa ha contestato lâ??affermazione della corte dâ??appello secondo cui non poteva escludersi qualche forma di collaborazione tra il personale dipendente delle due ditte, rilevando che ai fini della ravvisabilitÃ di una posizione di garanzia, derivante dallâ??obbligo di cooperazione e coordinamento tra varie organizzazioni del lavoro, non possono considerarsi evenienze meramente astratte o ipotetiche, bensÃ¬ gli effetti concreti che derivano dalla esecuzione del contratto, dovendosi fare riferimento solo a quei rischi che, per effetto della esecuzione dellâ??appalto, risultino comuni a impresa committente e appaltatrice.

Giurispedia.it

Con il sesto motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento al principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo la corte dâ??appello respinto la doglianza in quella sede proposta sullâ??errato assunto che una colpa generica potesse essere ravvisata in capo allâ??imputato. Ha, in particolare, rilevato che il P.G. aveva affidato il trasporto del mangime a una ditta specializzata, munita dei mezzi necessari, fornendo non solo alla Eredi di C., ma anche ai singoli lavoratori, le informazioni circa lâ??esistenza della linea elettrica e la pericolositÃ derivante dal relativo contatto e, pur non essendone onerato, aveva verificato che le operazioni venissero svolte nella massima sicurezza dai dipendenti della Eredi di C..

Con il settimo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla esigibilitÃ del comportamento alternativo corretto, con specifico riguardo alla impossibilitÃ per il P.G. di intervenire sulla linea elettrica. Si tratterebbe, secondo il deducente, di una specifica condotta omissiva colposa, non contestata, considerato che una richiesta di intervento presso Lâ??ENEL sarebbe stata verosimilmente respinta, poichÃ© il pericolo non derivava dalla linea elettrica in sÃ©, ma dal rischio di contatto dei mezzi meccanici della Eredi di C. con la linea stessa, di talchÃ© ogni iniziativa incombeva proprio a tale ultima ditta.

Con lâ??ottavo motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla valutazione della interruzione del nesso causale in conseguenza del comportamento della vittima, imprevedibile e illogico. Il C.A.G. era lavoratore esperto che aveva sempre posizionato correttamente il mezzo e svolto il lavoro in sicurezza, laddove il 30 dicembre del 2003 aveva invece posto in essere una manovra eccentrica rispetto a quella da praticarsi. Il P.G., secondo la difesa, non avrebbe avuto alcuna signoria sulle modalitÃ di svolgimento del lavoro da parte del personale dipendente dellâ??appaltatrice che, peraltro, lo aveva sempre svolto correttamente.

Con il nono motivo, infine, ha dedotto violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio, contestando lâ??esito del giudizio di bilanciamento, e alla estinzione del reato, che sarebbe intervenuta, secondo parte ricorrente, giÃ nel corso del giudizio di primo grado.

Diritto

1. Il ricorso va rigettato.

Giurispedia.it

2. I temi introdotti dal ricorso e, prima ancora, dallâ??appello, si polarizzano attorno ad alcune questioni, riguardanti specificamente la natura del contratto che legava la CO.AL. e la Eredi di C. e la sua riconducibilitÃ al novero delle pattuizioni dalle quali derivano i singoli obblighi contestati allâ??imputato nella qualitÃ di committente e, quindi, la natura stessa dellâ??infortunio dal quale Ã¨ derivata la morte del C.A.G., con le ovvie ricadute sul computo dei termini di prescrizione; la ricorrenza di un rischio interferenziale; la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento ai profili di colpa generica; infine, lâ??incidenza sul nesso causale della imprevedibile e illogica condotta della vittima.

3. Rispetto al primo profilo, la corte di merito ha rilevato che il tema era stato ampiamente dibattuto in primo grado, avendo il tribunale ritenuto che il contratto intercorso tra le due ditte fosse un vero e proprio appalto e non un contratto di trasporto, poichÃ©, nel caso in esame, il vettore si era assunto lâ??obbligo di eseguire le operazioni di carico e scarico e riempimento dei silos in piena autonomia e tra le parti vi era un accordo di massima a natura continuativa con un corrispettivo prestabilito e non definito di volta in volta.

La corte dâ??appello, a fronte delle rinnovate prospettazioni difensive, ha ritenuto come, al di lÃ della veste civilistica del rapporto negoziale certamente esistente tra le due imprese, dovesse considerarsi il semplice dato fattuale dellâ??affidamento di lavori da svolgersi allâ??interno della CO.AL. a unâ??organizzazione diversa, la Eredi di C., e come da tale circostanza fosse derivata una vera e propria interferenza tra due organizzazioni lavorative, operanti nel medesimo luogo di lavoro.

Ne Ã¨ derivata, per quel giudice, la piena operativitÃ degli obblighi di cui alla norma oggetto di contestazione.

In particolare, quanto alla mancata trasmissione allâ??appaltatore delle informazioni sui rischi specifici (relativamente al pericolo connesso allâ??esistenza di una linea elettrica avente le caratteristiche di quella presente presso lâ??allevamento), rispondendo alla osservazione difensiva secondo cui tale flusso informativo era stato comunque verbalmente assicurato, ha condiviso le conclusioni del tribunale secondo cui, al di lÃ del persistente dubbio sul punto, non era comunque emerso, dalla istruttoria svolta e in particolare dalla prova orale assunta, che agli autisti della Eredi di C. fosse stato rappresentato il pericolo di morte connesso allâ??uso del brandeggiante in prossimitÃ di cavi a tensione medio/alta. Presso lâ??allevamento, infatti, non era stata riscontrata la presenza di apposita segnaletica o delimitazioni e le raccomandazioni erano limitate a un generico richiamo a fare attenzioni ai fili e alla manovra di scarico, stante la presenza del â??paloâ?•. La lettura delle varie testimonianze aveva confermato, secondo la corte dâ??appello, la mancanza di apposite direttive e lâ??ignoranza sulla natura dei cavi presenti, non conoscendo i titolari della ditta Eredi di C. i dettagli degli ambienti di lavoro delle varie ditte per le quali operavano.

Giurispedia.it

Quanto alle istruzioni sul posizionamento del mezzo per effettuare lo scarico, era emerso che le istruzioni erano volte a facilitare le operazioni e non a salvaguardare la sicurezza nello svolgimento del lavoro in una situazione logistica neppure specificamente conosciuta.

Quanto alla natura della informazione di che si tratta, invece, la corte territoriale ha precisato che essa avrebbe dovuto avere connotati specifici, legislativamente previsti e non esser affidata a fenomeni di circolaritÃ delle notizie o alla mera socializzazione delle esperienze lavorative. Nel caso in esame, era emerso che nessuna delle due ditte aveva formalizzato lo scambio delle informazioni sui rischi presenti in quellâ??azienda e, in particolare, sulla linea elettrica e che non esisteva un documento della CO.AL. volto ad avvisare coloro che accedevano agli impianti della presenza di quei cavi. Lâ??imputato, inoltre, non aveva cooperato con il titolare della Eredi di C. per attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Sul piano del giudizio controfattuale, poi, quel giudice ha osservato che una corretta formazione e informazione degli autisti, attraverso la necessaria formalizzazione delle relative procedure di sicurezza, in uno con la predisposizione, da parte di CO.AL., della cartellonistica e degli altri requisiti di sicurezza, avrebbe certamente scongiurato lâ??evento verificatosi.

Peraltro, proprio con riferimento allâ??obbligo di cooperazione e coordinamento tra lâ??imputato e il titolare della Eredi di C., la corte dâ??appello ha evidenziato come il rischio del contatto con i cavi della linea elettrica derivasse dalla dotazione dei mezzi usati dagli autisti (sforniti di radiocomando), tanto che qualche anno prima si era verificato analogo infortunio presso altro allevamento, ma da ciÃ² la corte territoriale non ha tratto le conclusioni opposte a difesa, secondo cui si sarebbe trattato di un rischio esclusivo della ditta Eredi di C.: il rischio in esame, infatti, era generico, riconoscibile senza alcuna preparazione tecnica, e coinvolgeva anche i lavoratori dellâ??allevamento CO.AL., i quali ben avrebbero potuto trovarsi nelle vicinanze del punto in cui

gli autisti effettuavano le operazioni di scarico, per le quali era sÃ¬ prevista autonomia, o in condizioni di interferire con lo svolgimento di quelle operazioni.

NÃ© la corte ha ritenuto sussistere alcuna violazione del principio di cui allâ??art. 521 cod. proc. pen., nella circostanza che il novero dei rimproveri attribuiti al P.G. si fosse arricchito dei riferimenti alla mancata predisposizione di appositi segnali di pericolo e delimitazioni dellâ??area a rischio, per prevenire eventuali errori nella movimentazione del brandeggiante allâ??interno dellâ??azienda: nel caso di specie, infatti, si trattava di condotte ritenute sulla scorta delle emergenze processuali (risultanze della perizia) con riferimento agli accorgimenti che peraltro erano giÃ citati in una circolare della ASL diretta proprio alle aziende agricole (uso di radiocomandi, protezione della linea elettrica, uso di nastro trasportatore, interramento della linea elettrica, disalimentazione della linea durante le fasi di carico e scarico).

Proprio con riferimento ai possibili interventi sulla fonte del rischio, la corte torinese ha respinto la deduzione difensiva con la quale lâ??appellante aveva opposto la inesigibilitÃ del comportamento alternativo corretto, ritenendo accertato che il P.G. aveva la disponibilitÃ giuridica dei luoghi ove si svolgeva il lavoro e che, anche ove non avesse potuto intervenire personalmente sulla linea elettrica, avrebbe dovuto e potuto esigere lâ??intervento dei tecnici dellâ??ENEL (peraltro avvenuto dopo lâ??infortunio di che trattasi, mediante il parziale interramento della linea). Inoltre, la corte territoriale ha rilevato che, se alcune iniziative potevano considerarsi inesigibili da parte dellâ??imputato, e rispetto ad esse potesse solo muoversi un rimprovero per non essersi attivato presso i soggetti a ciÃ² deputati, altri comportamenti erano nella sua piena e totale disponibilitÃ (il riferimento Ã¨ alla segnaletica e cartellonistica, alla delimitazione della zona di scarico, allâ??utilizzo del nastro trasportatore, alla cooperazione con la ditta incaricata del trasporto perchÃ© utilizzasse autocarri dotati di radiocomando).

Giurispedia.it

Escluso inoltre che la condotta del lavoratore deceduto avesse avuto un effetto interruttivo del nesso causale (la stessa non avendo avuto i caratteri della esorbitanza, ma neppure della eccentricitÃ rispetto al processo lavorativo devoluto), quel giudice ha ritenuto che il comportamento del C.A.G. era stato comunque conseguenza delle insufficienti misure di prevenzione approntate, il cui scopo Ã¨ anche quello di neutralizzare eventuali imprudenze e negligenze degli stessi lavoratori.

Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la corte dâ??appello ha parzialmente accolto le doglianze difensive, adeguando la pena al caso concreto in virtÃ¹ delle riconosciute generiche, stante lâ??incensuratezza del P.G., il cui bilanciamento in termini di mera equivalenza ha motivato alla luce della pluralitÃ delle cautele omesse, alcune nella diretta disponibilitÃ del P.G., e comunque tutte promuovibili con la necessaria attivazione presso terzi, considerato che il rischio interferenziale aveva riguardato un ambiente lavorativo posto allâ??interno dellâ??azienda della quale aveva la disponibilitÃ . Oltre a ciÃ², quel giudice ha stigmatizzato la mancata attivazione di strumenti risarcitori successivamente al sinistro, circostanza che ha ritenuto

sintomatico di una scarsa resipiscenza.

Quanto, infine, al tema della estinzione del reato per prescrizione, affrontato nella parte iniziale della sentenza censurata a seguito di sollecitazione da parte del procuratore generale presso la corte territoriale, ma riproposto anche con lâ??ultimo motivo di ricorso (e quale corollario dei motivi con i quali si Ã¨ contestata la sussistenza della circostanza aggravante di cui allâ??art. 589 co. 2, cod. pen.), la corte torinese, pur dando atto che il fatto era anteriore alla novella legislativa di cui alla legge n. 125 del 2008 (che ha aumentato a sette anni di reclusione il limite massimo della pena edittale prevista dallâ??art. 589 co. 2, cod. pen.), ha operato un rinvio allâ??art. 157 co. 6, cod. pen. che prevede il raddoppio del termine indicato dal comma 1, cosicchÃ© il reato andrebbe a prescriversi il 30 dicembre 2018.

4. I primi cinque motivi sono infondati.

La trattazione congiunta di essi Ã¨ giustificata dallâ??interconnessione delle tematiche prospettate dalla difesa, muovendo esse dalla allegata insussistenza dellâ??aggravante contestata per difetto di una situazione giuridica riconducibile al paradigma di cui allâ??art. 7 d. lgs. 626/94. Opportuno appare pertanto prendere le mosse dalla verifica della correttezza del ragionamento con cui i giudici del merito hanno ritenuto sussistente in capo al P.G. una posizione di garanzia connessa alla qualitÃ di committente di lavori da svolgersi in un contesto lavorativo nella sua disponibilitÃ , relativamente al rischio interferenziale derivante dalla contestuale presenza di maestranze alle dipendenze di altra organizzazione lavorativa.

La corte dâ??appello ha fatto corretta applicazione dei principi di matrice giurisprudenziale che questa corte condivide e fa propri.

In linea generale, con riferimento alla cornice normativa nella quale va inquadrata la vicenda che ci occupa e valutati gli obblighi derivanti dalla coesistenza di due organizzazioni lavorative nel medesimo contesto, deve intanto precisarsi che lâ??abrogazione del d. lgs. n. 626 del 1994, a seguito dellâ??entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, non pone alcun problema interpretativo ai sensi dellâ??art. 2 co. 4, cod. pen., sul piano sostanziale, data la corrispondenza contenutistica delle norme di cui allâ??art. 7 co. 1 lett. b) e co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. 626/94 e 26 co. 1 lett. b) e co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. 81/08.

CiÃ² posto, al fine di rispondere al rilievo difensivo secondo cui lâ??intepretazione offerta dalla corte territoriale si sarebbe tradotta sostanzialmente in una inammissibile, in campo penale, interpetazione analogica dellâ??art. 7 citato, deve innanzitutto precisarsi il concetto di â??interferenzaâ?• rilevante ai fini che occupano, perchÃ© da tale specifica situazione deriva lâ??applicabilitÃ al caso di specie delle norme che si assumono violate e la riconoscibilitÃ di una posizione di garanzia in capo allâ??imputato.

Giurispedia.it

Questa corte ha giÃ precisato che il termine non riceve una declinazione normativa, ma che una definizione puÃ² rinvenirsi nella Determinazione n.3/2008 dellâ??AutoritÃ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come Â«circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dellâ??appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti (cfr. in motivazione sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016, PC e altro in proc. CarfÃ¬ e altri).

Nella sentenza testÃ© citata si Ã¨ pure precisato che gli obblighi di cui al richiamato art. 7 presuppongono si un rapporto di appalto o di somministrazione, secondo le definizioni civilistiche di tali tipologie contrattuali, ma essi non esauriscono i rapporti ai quali fa riferimento lâ??intero art. 7, posto che la ratio della norma Ã¨ quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attivitÃ lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sÃ¬ che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneitÃ dei dipendenti delle imprese appaltataci allâ??ambiente di lavoro dove prestano la loro attivitÃ lavorativa. Se questa Ã¨ la ratio della norma, ciÃ² che rileva per ravvisarne lâ??operativitÃ , non Ã¨ dunque la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto lâ??effetto che tale rapporto crea, cioÃ¨ lâ??interferenza tra organizzazioni, che puÃ² essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte (cfr. in motivazioneâ?•sez. 4 n. 30557 del 2016, PC e altro in proc. CarfÃ¬ e altri, cit.).

Giurispedia.it

Tale principio Ã¨ stato giÃ altre volte affermato da questa sezione.

Si Ã¨, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di piÃ¹ organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. Lâ??interferenza rilevante, dunque, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di piÃ¹ organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi [cfr., in motivazione, sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini, Rv.264957 (principio affermato proprio con riferimento a unâ??ipotesi di trasporto presso una ditta di stoccaggio di merci)].

Alla luce di tali principi, pertanto, deve escludersi la violazione di legge denunciata, avendo la corte territoriale operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dellâ??istituto. Al contempo, va rilevata lâ??inconferenza del precedente citato in ricorso (sez. 4 n. 27306 del 18/04/2017, Brivio, Rv. 270188), riguardante una fattispecie in cui i giudici del merito avevano ritenuto la responsabilitÃ del datore di lavoro committente per lâ??infortunio occorso in una fase antecedente allâ??affidamento dei lavori e, quindi, prima dellâ??assunzione del ruolo di committente.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia ravvisata in capo allâ??imputato, il ragionamento svolto dai giudici del merito Ã¨ del tutto congruo, logico e soprattutto coerente con dette risultanze, essendo stato provato che non vi fu, tra le ditte coinvolte, un effettivo flusso informativo, riguardante i concreti pericoli connessi alla movimentazione dei mezzi usati dagli autisti della Eredi di C. per scaricare il mangime presso i silos dellâ??allevamento CO.AL., tenuto conto dello stato dei luoghi in cui i mezzi dovevano essere utilizzati e della presenza di cavi elettrici a media/alta tensione, raggiungibili dal brandeggiante azionato dallâ??autista addetto allo scarico. Alla stregua delle emergenze processuali, inoltre, era stata altresÃ¬ accertata la mancanza della necessaria cooperazione da parte del P.G. per fronteggiare il rischio interferenziale di che trattasi, il cui riconoscimento, peraltro, non necessitava di particolari competenze tecniche, trattandosi di un rischio di tipo generico, connesso allo svolgimento di lavori in prossimitÃ di cavi elettrici e alla necessitÃ di evitarne il contatto.

Il ricorrente ha preteso di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella operata dal giudice del gravame, attraverso considerazioni che denunciano la loro reale natura, di personali convinzioni, cioÃ¨, originate da una difforme valutazione del compendio probatorio. Trattasi di operazione non consentita in questo giudizio, nel quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e lâ??autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitÃ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), poichÃ©, anche a seguito della modifica apportata allâ??art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimitÃ il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; sulpunto, cfr., anche, sez. 6 n. 13442 dellâ??08/03/2016, Rv. 266294; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 266924; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153, quanto alla inammissibilitÃ del ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti, riguardanti la motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione del fatto).

In altri termini, poichÃ© non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicitÃ , dalla sua contraddittorietÃ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, sono inammissibili tutte le doglianze che â??attaccanoâ?• la persuasivitÃ , lâ??inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitÃ , la stessa illogicitÃ quando non manifesta, cosÃ¬ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dellâ??attendibilitÃ , della credibilitÃ , dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv.

Giurispedia.it

262965).

Peraltro, non Ã¨ ultroneo ricordare che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attivitÃ in esecuzione di un contratto dâ??appalto, il committente Ã¨ esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nellâ??utilizzazione di speciali tecniche o nellâ??uso di determinate macchine [cfr. sez. 4 n. 1511 del 28/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014), Schiano Di Cola e altro, Rv. 259086; sez. 3 n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757; sez. 4 n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239252].

Infine, quanto al profilo della natura del rischio da contatto, non Ã¨ fondata la considerazione difensiva secondo cui esso fosse proprio ed eslcusivo dei dipendenti della Eredi di C. e non fosse comune a, nÃ© condiviso con quelli della CO.AL., le cui mansioni non prevedevano lavori in quota che potessero porli in contatto con i cavi elettrici: lâ??assunto non tiene conto del concetto di â??interferenzaâ?• sopra tratteggiato, dal quale risulta che la finalitÃ della norma Ã¨ proprio quella di tutelare tutti i soggetti che si trovino a lavorare nel medesimo contesto lavorativo, anche coloro, quindi, che siano ad esso estranei.

Giurispedia.it

5. Il sesto motivo Ã¨ manifestamente infondato.

Nella decisione impugnata non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La valutazione operata dal tribunale, attraverso il filtro delle doglianze difensive, Ã¨ conforme ai principi elaborati in materia da questa corte e da questa stessa sezione, in base ai quali si Ã¨ esclusa la violazione del principio in esame se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti ai concreto esercizio del diritto di difesa [cfr. sez. 4 n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161; n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro,Rv. 257902; sez. 4 n. 31968 del 19/05/2009, Rv. 245313).

Peraltro, si Ã¨ pure chiarito che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza Ã¨ funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa deilâ??imputato; ne consegue che la violazione di tale principio Ã¨ ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneitÃ , ovvero quando il capo dâ??imputazione non contiene lâ??indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, nÃ© consente di ricavarli in via induttiva (sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015 Ud. (dep. 10/03/2015),Rv. 262802), sempre che il fatto materiale per cui vi Ã¨ stata condanna risulti sufficientemente descritto nellâ??imputazione, in tal caso non essendo neppure ipotizzabile una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dellâ??imputato ad un equo processo, dal momento che egli Ã¨ stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata

dal tribunale, dapprima con lâ??atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione (sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013 Ud. (dep. 10/12/2013), Rv. 258138).

In altri termini, non puÃ² ravvisarsi una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ogni qualvolta â?? nella contestazione, considerata nella sua interezza â?? siano rinvenibili gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, poichÃ© lâ??immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneitÃ o di incompatibilitÃ sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dellâ??addebito nei confronti dellâ??imputato, posto, cosÃ¬, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilitÃ dâ??effettiva difesa (sez. 6 n. 17799 del 06/02/2014 Ud. (dep. 28/04/2014), Rv.260156). NÃ© puÃ² ritenersi la dedotta violazione allorchÃ© la lettura del capo dâ??imputazione (nel quale, si ribadisce, siano riversati gli elementi fondanti lâ??accusa) si sia in definitiva risolta in uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale lâ??imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilitÃ di interloquire (in tal senso sez. 2 n. 46686 del 24/10/2014 Ud. (dep. 12/11/2014), Rv. 261052).

Giurispedia.it

Tale orientamento Ã¨ del tutto conforme, peraltro, ai principi costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione e allâ??art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dellâ??Uomo, a partire dalla nota pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Drassich v. Italia (CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007).

Come risulta evidente dai principi giurisprudenziali richiamati, quindi, nessuna nullitÃ appare configurabile nel caso allâ??esame, nel quale i giudici del merito hanno valorizzato, allâ??esito della perizia disposta nel pieno contraddittorio tra le parti, alcuni profili di colpa riguardanti specificamente la mancata adozione di misure prevenzionistiche intese a richiamare lâ??attenzione sulla presenza dei cavi dellâ??elettricitÃ .

6. Il settimo motivo Ã¨ infondato.

Esso Ã¨ strettamente correlato a quello che precede, avendo la difesa prospettato la InesigibilitÃ del comportamento alternativo corretto, con riferimento proprio agli interventi sulla linea elettrica.

Sul punto, giovi premettere che la colpa, in base alla formula legale rinvenibile nellâ??art. 43, cod. pen., presenta un tratto di carattere eminentemente oggettivo e normativo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare che esprime la funzione di orientare il comportamento dei consociati e lâ??esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele (una volta abbandonate le risalenti teorie che riconoscevano un fondamento eminentemente psicologico alla colpa); e un altro, di natura piÃ¹ squisitamente soggettiva, solo indirettamente

adombrato dalla definizione legale, che serve a segnare il confine con lâ??imputazione dolosa. Esso Ã¨ generalmente individuato <<nella capacitÃ soggettiva dellâ??agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilitÃ di pretendere lâ??osservanza della regola stessa: in poche parole, nellâ??esigibilitÃ del comportamento dovuto â?¦ â?¦ Si tratta di un aspetto che puÃ² essere collocato nellâ??ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto allâ??agente e costituisce un profilo della colpevolezza colposa al quale la riflessione giuridica piÃ¹ recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero dellâ??agente attraverso lâ??introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dellâ??oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacitÃ dellâ??agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualitÃ personali [cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, Espenhahn e altri, richiamata anche in sez. 4 n. 12175 del 03/11/2016 Ud. (dep. 14/03/2017), Montefibre 2]. Con formula che sintetizza efficacemente la ricostruzione sopra tratteggiata, si Ã¨ pertanto affermato che il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante lâ??esigibile osservanza delle norme cautelari violate (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12478 del 19-20/11/2015, P.G. in proc. Barberi e altri e n. 12175 del 2017, Montefibre 2 cit. che alla prima rinvia).

Giurispedia.it

CiÃ² premesso, deve rilevarsi come le obiezioni difensive scontino il mancato, effettivo confronto con le ragioni esposte nella sentenza censurata: in quella sede, il giudice dâ??appello ha dato conto del fatto che il P.G. aveva la disponibilitÃ giuridica dei luoghi nei quali si svolgeva il lavoro e sui quali insisteva la linea elettrica incriminata e ha riconosciuto lâ??impossibilitÃ di intervenire direttamente sulla stessa. Al contempo, tuttavia, ha sottolineato la mancata attivazione di poteri di intervento indiretti sullâ??ente gestore della linea, intesi a sollecitare le necessarie iniziative da parte del medesimo, peraltro poste in esser solo dopo lâ??evento mortale attraverso il parziale interramento della linea. Inoltre, per quel che qui maggiormente interessa, ha richiamato le ulteriori omissioni da parte del P.G., queste esigibili direttamente dallâ??imputato e idonee a far fronte alla situazione di pericolo in atto (tra le quali, esemplificativamente, si ricorda lâ??apposizione di apposta segnaletica o la delimitazione visibile della posizione di scarico).

7. Lâ??ottavo motivo Ã¨ manifestamente infondato.

Il comportamento tenuto dalla vittima non puÃ² considerarsi abnorme, nei termini precisati dal consolidato orientamento di questa corte. Costituisce ius recepetum nella giurisprudenza di questa stessa sezione il principio secondo cui, perchÃ© la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilitÃ del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilitÃ , quale non puÃ² considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (cfr. Sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento al concetto di â??atto abnormeâ?•, si Ã¨ pure precisato che tale non puÃ² considerarsi il compimento da parte del lavoratore di unâ??operazione che, pure inutile e

imprudente, non sia perÃ² eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nellâ??ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n.7955 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Rv. 259313).

Lâ??abnormitÃ del comportamento del lavoratore, dunque, puÃ² apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilitÃ della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilitÃ da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si Ã¨ peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilitÃ non puÃ² mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poichÃ© la prevedibilitÃ di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dallâ??avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del â??comportamento abnormeâ?•, serve piuttosto ad evidenziare la necessitÃ che siano portate alla luce circostanze peculiari â?? interne o esterne al processo di lavoro â?? che connotano la condotta dellâ??Infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dellâ??area di rischio definita dalla lavorazione in corso (cfr. in motivazione Sez. 4 n. 7955/2013 richiamata). Tale comportamento â??â?¦Ã¨ â??interruttivoâ?• (per restare al lessico tradizionale) non perchÃ© â??eccezionaleâ?• ma perchÃ© eccentrico rispetto ai rischio lavorativo che il garante Ã¨ chiamato a governareâ?• (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094).

Giurispedia.it

Nel caso in esame, del tutto correttamente la corte territoriale ha sottolineato la circostanza che la condotta della vittima riguardava proprio il segmento di lavoro assegnatogli e non si atteggiava in termini di â??stranezza o imprevedibilitÃ , tali da porla al di fuori di ogni possibile controllo, tenuto conto che la predisposizione delle cautele pretermesse avrebbe certamente scongiurato lâ??infortunio nel quale il lavoratore perse la vita.

8. Infine, Ã¨ manifestamente indondato anche lâ??ultimo motivo.

Quanto al giudizio di bilanciamento operato dalla corte territoriale, pare ancora una volta sufficiente un rinvio ai principi elaborati da questa corte per rilevare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimitÃ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dellâ??equivalenza si sia limitata a ritenerla la piÃ¹ idonea a realizzare lâ??adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contatelo, Rv. 245931; sez. 2 n. 31543 dellâ??08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Anche successivamente, in linea di continuitÃ con tale principio, Ã¨ stato sottolineato il carattere globale di tale valutazione [cfr. sez. 7 n. 11210 del 20/10/2017 Cc. (dep. 13/03/2018), Rv. 272460].

La valutazione Ã¨ stata correttamente operata dalla corte di merito che ha ritenuto ostativi alla prevalenza delle generiche sulla cointestata aggravante le modalitÃ della condotta, tradottasi nella inosservanza di plurime cautele, alcune delle quali nella diretta disponibilitÃ del P.G.; la condizione prolungata di insicurezza del luogo di lavoro nella sua disponibilitÃ ; e la mancata dimostrazione di segnali di concreta resipiscenza.

Quanto, invece, alla prescrizione del reato, esso Ã¨ stato commesso il 30/12/2003 e la sentenza di primo grado Ã¨ stata pronunciata dopo lâ??entrata in vigore della legge 251/2005.

Pertanto, si pone la questione circa la individuazione della legge piÃ¹ favorevole tra la vecchia e la nuova (cfr. Sez. Un., n. 47008 del 29/10/2009, Dâ??Amato, Rv. 244810).

Lo statuto della prescrizione applicabile al caso di specie Ã¨ quello anteriore alla legge 251 del 2005, laddove la pena per il relativo calcolo Ã¨ quella prevista dallâ??art. 589, primo comma, cod. pen. (da sei mesi a cinque anni) e, quindi, il termine minimo Ã¨ quello di anni dieci, secondo il disposto normativo anteriormente vigente.

Giurispedia.it

Da ciÃ² non deriva, tuttavia, la conseguenza che la difesa ha preteso di trarre, atteso che il termine breve per il reato in esame Ã¨ quello di anni dieci, mentre il termine lungo, per effetto degli atti interruttivi sul corso della prescrizione disciplinati dallâ??art. 160 comma 2 cod. pen., vigente prima della modifica introdotta dallâ??art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (a mente del quale <<in nessun caso i termini stabiliti nellâ??articolo 157 possono essere prolungati oltre la metÃ >>), Ã¨ quello di quindici anni, in base al disposto di cui ai commi 1 e 6 dellâ??art. 157 cod. pen. novellato (con risultato del tutto analogo, quindi, allâ??applicazione del regime di prescrizione successivo alla legge c.d. ex Cirielli).

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per le parti civili OMISSIS, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimitÃ , cosÃ¬ liquidate: euro 4.500,00, oltre accessori come per legge, in favore delle parti civili OMISSIS, tutte rappresentate dallâ??Avv. L.M..

Deciso in Roma il giorno 06 dicembre 2018

Campi meta

Massima : ***Sussiste la responsabilitÃ penale del committente per la morte del lavoratore, autista alle dipendenze della societÃ esecutrice, deceduto per folgorazione durante le operazioni di scarico del mangime nei silos, mediante lâ??utilizzo del braccio mobile contenente la coclea, in dotazione allâ??autocarro. Lâ??evento mortale Ã¨ stato causato dal contatto del tubo metallico con i conduttori elettrici ad alta tensione sovrastanti, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva valutazione del rischio da parte del committente, ai sensi degli obblighi di coordinamento e verifica imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Lâ??omessa adozione di misure idonee a prevenire lâ??interferenza tra lâ??attivitÃ lavorativa e la presenza di linee elettriche attive integra una condotta colposa, rilevante ai fini della configurazione del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.***

(Rocchina Staiano)

Supporto Alla Lettura :

Giurispedia.it

INFORTUNIO SUL LAVORO

Per infortunio sul lavoro deve intendersi un evento lesivo avvenuto per causa violenta (con azione intensa e concentrata nel tempo), in occasione di lavoro, dal quale astrattamente possono conseguire, nei casi piÃ¹ gravi, la morte del lavoratore oppure postumi di natura permanente (incidenti sulla capacitÃ lavorativa generica e sullâ??efficienza psicofisica) oltre che temporanei. Ogni evento puÃ² definirsi avvenuto per causa ed in occasione di lavoro, anche al di fuori dellâ??orario di lavoro, quando il lavoro sia stato la causa del rischio. Eâ?? cioÃ¨ necessario che intercorra un nesso di causalitÃ anche mediato ed indiretto, tra attivitÃ lavorativa e sinistro. Deve ricorrere un rischio specifico o di un rischio generico aggravato dal lavoro e non di un mero rischio generico incombente sulla generalitÃ delle persone (indipendente dalla condizioni peculiari del lavoro). Rilevano tutte le condizioni, anche ambientali, in cui lâ??attivitÃ produttiva si svolge e nelle quali Ã¨ immanente il rischio di danno per il lavoratore. Solo il rischio elettivo, ovvero quello rapportabile a fatto proprio esclusivo e frutto di una libera e spontanea determinazione del lavoratore, estraneo alle mansioni ed al lavoro, esclude lâ??occasione di lavoro. Ã? infortunio sul lavoro anche il cosÃ¬ detto â??infortunio in itinereâ?•, cioÃ¨ quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.